

VALERIA MARZOCCO

REGOLARE *LA* SCIENZA O REGOLARE A PARTIRE DALLA SCIENZA? IL DIRITTO *EVIDENCE-BASED* AL TEMPO DEL COVID-19

1. Non è certo un tema poco studiato quello del rapporto tra il diritto e la scienza¹. Se ne sono esplorate le origini, ne si sono colte le implicazioni epistemologiche sul ragionamento giuridico e in special modo su quello probatorio, si è del tutto avveduti delle sfide che questi temi pongono alla dottrina del diritto². Impensabile, alla luce della sorte tutto sommato fortunata di questi studi, ritrovarsi a rilevare una certa insoddisfazione, dinanzi alla pandemia, per i modelli interpretativi sin qui elaborati su questi temi: criteri consolidati e certamente essenziali, eppure non del tutto idonei a contenere le torsioni, anche significative, osservabili nelle forme in cui essi concretamente si danno, entro il circuito che la crisi sanitaria ha istituito tra il diritto e la scienza.

Sin dalle prime fasi dell'emergenza, il governo giuridico della pandemia è stato al centro di un dibattito che si è concentrato sul ruolo preminente esercitato dal sapere scientifico, come fonte alla quale attingere nel processo di formazione della decisione politica. Nonostante i tratti peculiari che questa specifica vicenda certamente manifesta, l'irruzione della scienza davanti al legislatore non è però un fatto nuovo. Si tratta, piuttosto, della forma consolidata di un processo decisionale pubblico che è già in molti campi fortemente caratterizzato dal ruolo della consulenza esperta.

Soffermandosi su questi ultimi aspetti, lo spettro ormai molto esteso delle questioni poste dal rapporto tra il diritto e la scienza si lascia ricondurre così a problemi più specifici: per un verso, essi riconducono al tema

1 Per una disamina delle principali questioni in materia: L. Chieffi (a cura di), *La medicina nei Tribunali*, Bari, 2016; A. Patroni Griffi, *Le regole della bioetica tra legislatori e giudici*, Napoli 2016.

2 Per il profilo epistemologico implicato sul piano del ragionamento probatorio in ordine alla prova scientifica: M. Taruffo, *La prova scientifica nel processo civile*, in "Riv.tr. dir. proc. civ.", n. 4, 2005, pp. 1079-1100; e, *amplius*, Id., *Verità e prova nel processo*, "Riv.tr. dir. proc. civ.", n. 4, 2018, pp. 1305-1321.

della “co-produzione” del diritto da parte di scienziati e decisori politici³, mentre, per l'altro, ricadono inevitabilmente in un'indagine che riguarda la tipologia di *prodotti* normativi più o meno marcatamente caratterizzati dalla considerazione di fatti e conoscenze scientifiche.

Molto studiati nel contesto dei modelli di regolazione europea e, talvolta intesi, soprattutto negli Stati Uniti, in un più ampio raggio di estensione (che coinvolge il ruolo delle scienze comportamentali nella pianificazione/progettazione delle *architetture* normative, come per il caso del *nudge*)⁴, gli atti normativi *evidence based* costituiscono argomento di cui anche in Italia si coglie sempre più la centralità⁵. Come ha scritto Carlo Casonato, vi sono in effetti molte ragioni per dedicare attenzione alla normazione su basi scientifiche, almeno se ci si fa consapevoli che questa tipologia di atti normativi produce un impatto sul sistema delle fonti e se si riconosce che essa stia, per altro verso, all'esito di un processo di produzione che lascia senza difficoltà individuare implicazioni sulla forma di governo. Oltre a ciò, tuttavia, il diritto *evidence based* consente rilievi di ordine teorico-generale.

Se si osserva il diritto basato sulle evidenze scientifiche, si ha dinanzi un oggetto *multiforme* e rapidamente *cangiante*, che sconta il suo giungere in ritardo rispetto ai tempi che la comunità scientifica impiega a consolidare il proprio *consensus* intorno a determinati enunciati. In questi termini, occorre però sgomberare il campo da una percezione sbagliata, che rischia di essere altresì fuorviante in un'analisi giuridica di questo modello. Contrariamente a come appaia agli occhi del sociologo o dello scienziato della politica⁶, il diritto *evidence based*, proprio perché fa fede sulla conoscenza che la scienza può garantire di un determinato fenomeno, non ha a che fare con ciò che il legislatore ritiene *vero o falso*, adattandosi piuttosto a ciò che è accettato o meno dalla comunità scientifica⁷. Da altro profilo, in ragione della sua natura e del suo orientamento teleologico, il diritto *evidence-based* è un *prodotto* giuridico calato in un orientamento di politica del di-

3 M. Tallacchini, *Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione*, in “Rivista di filosofia del diritto”, n. 2, 2012, pp. 313-336.

4 Sul *nudge*: R.H. Thaler e C.R. Sunstein, *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*, Conn, 2008.

5 In una chiave che ne esplorava le ricadute nei giudizi della Corte costituzionale: P. Veronesi, *Le cognizioni scientifiche nella giurisprudenza costituzionale*, in “Quaderni costituzionali”, n. 3, 2009, pp. 591-618.

6 A. Wildawsky, *Speaking Truth to Power*, Boston, 1979.

7 C. Casonato, *Evidence based law. Spunti di riflessione sul diritto comparato delle scienze della vita*, in “BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto”, n. 1, 2014, pp. 179-208.

ritto che privilegia il profilo della *regolazione*, su quello della tradizionale *normazione*. Ciò impone un'estensione dei soggetti che partecipano alla formazione della decisione, accreditando sempre di più il ruolo del sapere esperto in questa fase, mentre lascia centrale il presupposto di costituire intorno alla scienza (considerata come tale) un contesto di giustificazione *esterno* al decisore, basato su di una concezione della razionalità tecnico-scientifica che occorre valutare⁸.

Nel 1992, Peter M. Haas forniva per la prima volta i criteri in base ai quali poter riconoscere una "comunità epistemica": prevaleva il profilo di "una rete di professionisti con una *expertise* ed una competenza riconosciute in una particolare sfera e che autorevolmente vantano di possedere conoscenze di rilevanza politica in quel dominio o nelle questioni che lo riguardano"⁹.

Alla luce di questa definizione, oltre che degli aspetti evidenziati in precedenza, questo saggio svilupperà alcune considerazioni, nella prospettiva di far luce su taluni elementi di criticità e di avanzare qualche ipotesi di lavoro.

2. La normazione emergenziale, occorre specificarlo sin da ora, non è certo l'espressione di una dimensione giuridica che cede sovranità al sapere scientifico. È un diritto prodotto nel quadro di una copertura costituzionale che è stata indagata e ricostruita dagli interpreti ed è anche un complesso di regole non tutte e solo di rango *tecnico*: in questo senso *non regola la scienza*, ma *regola a partire dalla scienza*.

Nell'attesa che emergano, con il tempo, profili legati alla dimensione giurisprudenziale della normazione emergenziale, ciò consente, allo stato, di *limitare* le considerazioni da sviluppare a due domande diverse. La prima cade all'interno di un modello di regolazione che riconosciamo, grazie a Jasanoff e a Tallacchini, nel fortunato lemma della "co-produzione": il legislatore e lo scienziato *co-producono* il diritto dell'emergenza? Apparentemente sì, ma forse non del tutto. Un tale dubbio si insinua nella considerazione della seconda questione, che riguarda il *processo* più ancora che del *procedimento* di formazione della decisione politica¹⁰. Il ruolo di

8 Su questi aspetti: F. Ferraro, *La "legisprudenza" e i problemi della giustificazione legislativa: razionalità e irrazionalità del legislatore*, in F. Ferraro, S. Zorzetto (a cura di), *La motivazione delle leggi*, Torino, 2018, pp. 127-148.

9 P.M. Haas, *Epistemic Communities and International Policy Coordination*, in "International Organization", n. 1, 1992, pp. 1-35 (p. 3).

10 Sul *processo* della legislazione, piuttosto che sul suo mero *procedimento*, richiama l'attenzione Giuseppe Ugo Rescigno, ad avviso del quale è opportuno

autorità epistemica che la scienza riveste in talune esperienze di regolazione si insedia, come è stato sottolineato, in una difficoltà cognitiva con cui il legislatore contemporaneo fronteggia il governo e i rischi delle società complesse. Se si osserva però la struttura dei testi normativi prodotti nel regime dello *stato d'emergenza* è chiaro che una tale dinamica mostra una forma interna nel discorso argomentativo e linguistico del legislatore, e una funzione esterna, nel profilo di giustificazione pubblica in cui essa è inserita. Quali considerazioni possono trarsi in ordine alla razionalità cui attinge il legislatore per *motivare* le proprie scelte normative?

Se il modello del diritto *evidence based* è quello di un diritto *fragile*, che muta con il mutare dello scenario cognitivo su cui si fonda la pretesa regolativa del legislatore, occorre prestare attenzione sulle criticità emergenti dalla legislazione emergenziale. Nello scenario della pandemia, gli strumenti giuridici con i quali il decisore regola sulla base del dato scientifico sono atti il cui processo di formazione è sì fortemente contrassegnato dal sapere esperto, ma di quest'ultimo mette in luce l'incertezza, piuttosto che la conoscenza, con una inevitabile ricadute delle responsabilità delle scelte e della loro forma istituzionale nel campo della dimensione politica e giuridica. Si è per questo andati probabilmente fuori strada quando, con una forse eccessiva pretesa di inquadrare entro consueti e familiari categorie interpretative l'emergenza sanitaria, si è discusso di un'occupazione di spazi della rappresentanza politica da parte degli esperti. La pandemia certamente pone al centro l'umana vulnerabilità, mettendo in risalto la dimensione della *nuda vita*, ma ciò non è sufficiente, e lo si è visto con sempre maggiore chiarezza nel corso dei mesi, a concludere che sia la scienza quel *potere sovrano* che suggella l'avvento di permanente *stato di eccezione* di matrice sanitaria¹¹.

Al netto delle considerazioni preliminari appena svolte, occorre valutare se e in quale misura la legislazione emergenziale risponda ai canoni del diritto *evidence-based*. Il primo punto dal quale è opportuno svolgere alcune con-

considerare la legislazione come attività che si caratterizza per una dimensione temporale estesa, e che coinvolge un numero ampio di soggetti e di interessi, sia prima che dopo l'approvazione: G. U. Rescigno, *I presupposti filosofici, morali e politici della buona redazione delle leggi ed una specifica conseguenza (tra le molte) in sede di applicazione*, in R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Roma 2011, pp. 65-76.

- 11 Il tema della *nuda vita* – *bloß Leben* – (W. Benjamin, *Per la critica della violenza* (1921), in Id., *Angelus novus*, trad. it. R. Solmi (a cura di), Torino, 1999, pp. 5-31) è implicitamente richiamato da quest'ultimo, assieme alla categoria schmittiana dello *stato di eccezione*, quale chiave di una lettura dell'epidemia: <https://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-da-un'emergenza-immotivata/>.

siderazioni muove dal modello di “co-produzione” tra scienziati e decisori politici¹², quale esso si rappresenta nello scenario dell'emergenza sanitaria¹³.

Il dato normativo che occorre considerare è di natura sistematica: perché per un verso esso restituisce un ruolo dell'*expertise* scientifica nel campo dell'esercizio della decisione politica sulle libertà fondamentali mai stato così penetrante, per l'altro, mette in forma un ordine deliberativo tra sapere esperto e decisore politico che consacra un ruolo del sapere esperto mai sperimentato in precedenza. Da ciò, più nel dettaglio, emergono due direttrici di indagine. La prima si fa vedere in uno spazio specifico che la consulenza tecnico-scientifica occupa *all'interno* della gestione dell'emergenza, il che ne fa interprete di tensioni *scientifiche* e *politiche*¹⁴. L'altra riguarda la forma che la legittimazione del sapere scientifico ha assunto sul piano del discorso pubblico, nel contesto più generale di un discorso sui criteri (tecnico-scientifici) che intervengono a integrare il profilo della razionalità legislativa.

Collocare gli atti normativi prodotti nell'ambito del diritto *evidence-based* consente così di analizzare quale sia *l'uso* che del sapere esperto fa il decisore nel contesto dell'emergenza, e isolare, conseguentemente, alcune prime considerazioni sull'integrazione dei canoni di razionalità e ragionevolezza rinvenibili nella forma del rinvio alla conoscenza tecnico-scientifica. Considerando la seconda delle questioni appena menzionate, la produzione normativa dell'emergenza restituisce certamente una peculiarità, che è data dall'uso dell'argomento scientifico che, ora implicitamente, ora in termini espressi, si ritrova richiamato nella produzione del diritto emergenziale¹⁵.

12 S. Jasanoff (a cura di), *States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order*, London-New York, 2004.

13 R. Bin, *La Corte e la scienza*, in A. D'Aloia (a cura di), *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Torino 2005, pp. 1-23; S. Penasa, *La ragionevolezza scientifica delle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in “Quaderni costituzionali”, n. 4, 2009, pp. 817-842.

14 F. Fischer, *Democracy and Expertise. Reorienting Policy Inquiry*, Oxford, 2009.

15 Giova precisare i significati con cui ci si intende riferire ai due lemmi riportati nel testo: per *norme tecniche* vale la definizione che fa leva sulla *giustificazione teleologica* della regola giuridica (“la regola tecnica ricava un obbligo di comportarsi in un certo modo dal perseguimento di questo interesse assunto come un fine”: G.H. Von Wright, *The Foundation of Norms and Normative Statements*, 1965; tr.it. a cura di R. Guastini, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico*, Torino, 1987, p. 74).

3. L'inquadramento più consolidato del rapporto che si instaura tra lo scienziato e il decisore pubblico riguarda la produzione di una normazione *tecnica*, caso che gli esperti di questi temi studiano come esempio di inferenza di contenuti *extra-giuridici* nel linguaggio normativo¹⁶. In queste ipotesi, si considera il ruolo degli esperti quali autorità che formulano, trasferendoli al lavoro del decisore, enunciati che per loro natura si sottraggono al senso comune. Nella gran parte dei casi, l'opera di traduzione che impegna il legislatore si concretizza nella elaborazione di "regole tecniche"¹⁷, le quali sono regole funzionali al raggiungimento di un fine mentre, in altre ipotesi, essa si consolida in definizioni che conferiscono forza normativa a fatti di natura scientifica.

Qualche indicazione utile può derivarsi dagli studi sul *linguaggio* del diritto *evidence-based*, nel cui quadro emerge con decisione la centralità del processo di *traduzione* del linguaggio scientifico in disposizioni normative. A farsi vedere, proprio nell'ambito di queste ultime analisi, è la *non neutralità* della legislazione su basi scientifiche, anche quando di natura *tecnica*, giacché le esigenze alle quali risponde questa tipologia di regolazione non si sottraggono alle influenze *esterne* e *interne* che maturano nel processo di formazione della decisione.

Uno dei più noti precipitati di questo difficile processo di costruzione linguistica tra enunciati scientifici e giuridici¹⁸ è l'*opacità* che si frappone tra lo scienziato, il decisore e il giurista interprete: i modelli e le teorie con le quali la scienza è in grado di fornire spiegazioni rispetto a un dato fenomeno sono spesso in conflitto tra loro e ciò determina in rapporto al ragionamento giuridico problemi di non poco conto. Ciò implica che, per quanto siano controllabili i criteri di selezione della *migliore scienza*, il tratto dell'asimmetria che caratterizza i due linguaggi (quello delle *definizioni* della scienza e quello della *qualificazione* del diritto) renda *opachi* all'uno e all'altro dei soggetti della co-produzione normativa (l'esperto e il giurista) i punti chiave del processo interpretativo. Più specificamente, se non sono chiari, perché ricadenti all'interno di un linguaggio specialistico, i termini (o le teorie su cui essi si fondano) ciò che accade è che, nell'approccio a un testo normativo, all'interprete non è intellegibile la disposizione – come atto linguistico – e, da ciò, il significato stesso della

16 P. Westerman, *Breaking the Circle: Goal-Legislation and the Need for Empirical Research*, in "Theory and Practice of Legislation", n. 1, 3, 2013, pp. 395-414.

17 Cfr. *supra*, nt. 14.

18 G.E. Garzone, *Scientific Knowledge and Legislative Drafting: Focus on Surrogacy Laws*, in "Lingue, culture, mediazioni/Language, Culture, Mediation", n. 2, 2018, pp. 9-36.

norma con riguardo ai criteri procedurali che ne guidano l'ingresso nel processo¹⁹. Oltre a queste ipotesi, vi è anche il caso in cui oggetto dell'attività normativa siano specifici contenuti scientifici che interferiscono per loro natura con scelte individuali, talvolta moralmente rilevanti. Cassa di risonanza di tale specifico aspetto è il ricorso nella scrittura del testo a definizioni che *ridenominano* il significato scientifico di concetti ed entità biologiche alle quali ci si riferisce. Si tratta di una prassi che non tiene conto, nella gran parte dei casi, dello spettro semantico che i lemmi o sintagmi esprimono nel linguaggio specialistico al quale essi appartengono²⁰, finendo per irrigidirne il significato, grazie alla capacità di *amplificazione* di cui il testo normativo è portatore²¹.

Vi è però, come si diceva, un'ulteriore direttrice d'indagine che viene dal modello del diritto *evicende-based*, che chiama in causa criticamente il quadro della co-produzione che fa del sapere esperto funzione di un discorso più ampio sulla razionalità della legge.

4. Il diritto è una pratica sociale complessa, il cui processo di formazione e la cui effettività dipendono dalle concezioni della scienza con cui esso si ritrova ad interagire nelle società contemporanee. Nel regime politico e giuridico dell'emergenza, la scienza – o, più correttamente, quella sua particolare e ibrida espressione, che è il sapere esperto – si colloca una relazione con il decisore dai contorni sfuggenti. Se si considera il modello teorico della co-produzione, i criteri di legittimazione democratica degli esperti o, ancora, i canoni ai quali deve soggiacere la selezione delle evidenze scientifiche da parte del legislatore, sono temi che assumono luce più distinta nel contesto della crisi epidemiologica.

Quando si prova a considerare il piano della razionalità legislativa nel caso del diritto *evidence-based*, occorre valutare, come suggerisce Maria-chiara Tallacchini, il tramonto del “sogno cartesiano”²² che ha messo in forma, nella modernità, *conoscenza* e *normatività* come due domini di-

19 D. Canale, *Norme opache. Il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico*, in “Rivista di filosofia del diritto”, n. speciale 2015, pp. 93-124.

20 R. Temmerman, *Towards New Ways of Terminology Description: The Sociocognitive Approach*, Amsterdam-Philadelphia, 2000, pp. 63-67.

21 A. Belvedere, *Aspetti ideologici delle definizioni nel linguaggio del legislatore e dei giuristi*, in A. Belvedere, M. Jori, L. Lantella (a cura di), *Definizioni giuridiche e ideologie*, Milano, pp. 349-482 (spec. pp. 468-469).

22 M. Tallacchini, *Tecnoscienza e razionalità nell'Unione europea*, in F. Ferraro, S. Zorzetto (a cura di), *La motivazione delle leggi*, cit., pp. 149-166.

stinti²³. Sempre più il legislatore ha bisogno della scienza, richiedendo a quest'ultima di integrare un *deficit* cognitivo via via più esteso nella selezione dei significati da far prevalere nell'ordine delle relazioni di cui è intrisa la realtà fenomenica. È la crisi di un certo modello di razionalità della legge fondato sul suo *carattere autoevidente* e sulla tradizionale assenza della motivazione della legge²⁴, paradigmi ai quali si accompagna l'emersione di un profilo giustificativo cui fa appello il discorso del legislatore. In questa direzione, può interpretarsi il ricorso ad una forma di legittimazione esterna delle scelte legislative, che ha toccato, soprattutto nel diritto dell'Unione europea, prevalentemente due aree di regolazione, le tecno-scienze e l'economia. È un processo decisionale che si accompagna all'opportunità di rendere *esperte* le forme di governo, ricorrendo a modelli ricavati dal sapere tecnico-scientifico²⁵ e che ha avuto nella positivizzazione dell'esigenza della motivazione degli atti normativi comunitari il suo principale precipitato, per espressa previsione dell'art. 296 TFUE (ex art. 253 TCE)²⁶.

Occorre rilevare che, in Europa, in sottotraccia al diverso atteggiamento del Parlamento e della Commissione sul tema della riforma della qualità della legislazione, si fronteggiano due distinte concezioni della razionalità della legge: la prima di esse, espressa dal Parlamento, pone l'accento su canoni di *chiarezza* delle leggi europee, necessari a facilitare la loro comprensione da parte dei cittadini²⁷; l'altra, condotta in seno alla

23 Su questi temi: H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto* (1934), Torino, 2000, p. 48 ss.; e, più diffusamente: Id., *Società e natura* (1952), Torino, 1953.

24 La motivazione delle leggi è tema su cui si è concentrata soprattutto la *Legisprudence*: il punto di partenza è la perdita di credibilità di un'idea di legislazione razionale connessa alla certezza e all'oggettività della legge (e del diritto): A. Daniel Oliver Lalana, *Migliori e peggiori argomentazioni legislative – come valutare la giustificazione parlamentare delle leggi*, in F. Ferraro, S. Zorzetto (a cura di), *La motivazione delle leggi*, cit., pp. 67-126.

25 Commission of the European Communities, European Governance. A white paper: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10.

26 Scrive Tallacchini: "Un interessante esempio [...] è rappresentato da preamboli e 'considerando' (Whereas) delle leggi, le sezioni narrative o pseudodescrittive destinate non solo ad individuare e delimitare i riferimenti normativi rilevanti – sostanziali (quadro delle disposizioni normative esistenti) e procedurali (organi e comitati coinvolti, distribuzione delle competenze normative) –, che precedono e sovente giustificano un atto normativo, ma anche a illustrare lo 'sfondo' cognitivo generale e le premesse della regolazione. I considerando sono sempre meno rappresentabili come la mera introduzione all'articolo successivo, ma hanno acquisito un'ampia prospettiva funzione di giustificazione razionale e di accettazione di specifiche prospettive epistemiche – per esempio l'adozione di specifiche definizioni di nozioni scientifiche o di relazioni causali" (M. Tallacchini, *Tecnoscienza e razionalità nell'Unione europea*, cit., p. 152.).

Commissione, si è rivolge modello di analisi e valutazione adottati per i procedimenti tecnico-scientifici alla regolazione.

Da questo discorso generale, possono cogliersi le sollecitazioni più evidenti nel caso del processo decisionale adottato durante la pandemia, per provare a riflettere su qualcuno dei suoi aspetti principali.

Ora, nel considerare il ruolo degli esperti nel processo di formazione delle norme, ci si addentra in un campo di indagine complesso, per le differenti angolazioni dalle quali esso si fa osservare, *politica* (la scienza come *fonte* dei contenuti da normare) e *tecnica* (il sapere scientifico come linguaggio che co-produce la regola giuridica).

Da ciò è possibile isolare due distinte rifrazioni del sapere esperto sull'attività del legislatore: una prima, in cui il decisore interviene su procedimenti che a vario titolo siano espressione degli sviluppi del sapere tecno-scientifico, e un'ulteriore, in cui la scienza è invocata quale *autorità* (o ragione) *epistemica esterna*, alla quale ancorare la posizione di regole che riguardano la condotta dei consociati.

Si profila in questi casi una diversa forma di interazione del sapere esperto con il processo di formazione della decisione, in cui il legislatore radica nell'autorità della scienza l'esercizio di una razionalità *esteriore* alla norma, dalla quale derivare il contesto informativo su cui fa leva la regolazione di una condotta o un complesso di condotte sociali. In casi come questi, l'autorità scientifica è il sapere al quale il decisore attinge per *giustificare* la normazione, la quale è costruita come tecnica di orientamento rivolta ai destinatari comuni: più nello specifico, in siffatte ipotesi, non è in questione un complesso di statuizioni riguardanti *direttamente* procedimenti scientifici né si è al cospetto di un apparato definitorio che *normativamente* traspone nel linguaggio della regola enunciati di tipo scientifico. In termini più immediati, in casi come questi, il decisore non regola *sulla* scienza, ma regola *a partire dalla* scienza.

In quest'ambito, l'indicazione delle direzioni verso le quali occorre procedere nell'analisi del diritto *evidence-based* non possono che muovere dalla relazione che si istituisce tra *expertise scientifiche* e decisione pubblica, e dei caratteri che possono evidenziarsi con riguardo al ruolo dei comitati di consulenza legislativa: a) la competenza (*in luogo* della conoscenza); b) la trasgressione (perché le decisioni non si fanno immediatamente riconoscere per la loro specificità tecnica); c) l'asimmetria (tra *chi* è esperto, e come tale detentore della competenza, e *chi non lo è*)²⁷. A

27 L. Pellizzoni, *Dalla retta alla spezzata. Il ruolo dell'expertise nei conflitti ambientali*, in N. Podestà, T. Vitale (a cura di), *Dalla proposta alla protesta, e ritorno*.

muovere dall'identità *tecnica* e *politica* dell'*expertise*, la maggiore criticità può riconoscersi un ruolo, in fondo, sempre meno pervasivo che la scienza come *comunità* esercita nel circuito democratico, in ragione “delle competenze specifiche o degli specifici generi di conoscenza che il non esperto non possiede”²⁸.

Conflitti locali e innovazione politica, Milano 2011, pp. 105-134.

28 A. Giddens, *Le conseguenze della modernità* (1990), Bologna, 1994, p. 133.